

Codice A1421A

D.D. 15 giugno 2022, n. 1058

Associazione "Banda musicale Adriano - Bersone - Masenti" con sede nel Comune di Ceva(CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 1058/A1400A/2022

DEL 15/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Associazione "Banda musicale Adriano - Bersone - Masenti" con sede nel Comune di Ceva(CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all' articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Adriano Bersone (Banda musicale) " (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Ceva (CN), trae origine da un testamento olografo del Sig. Bersone Giuseppe in data 2 gennaio 1916, ricevuto dal notaio Masenti, avente per scopo "di provvedere all'istituzione e mantenimento di una scuola di musica e di una Scuola Agraria, nonché di erogare annualmente dei sussidi a favore della Croce Rossa, degli invalidi di guerra e per la refezione agli studenti poveri della istituenda scuola di musica";
- in data 10 maggio 1923, con decreto regio è stato approvato lo Statuto organico;

- l'Ipab, a norma dell' art. 2 dello Statuto organico vigente, ha per scopo "(...)provvedere all'insegnamento musicale a mezzo di un maestro che sia insegnante di canto, pianoforte, banda e orchestra anche per i giovani di ambo i sessi";

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione n.1 del 28/02/2019 ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Associazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 07/03/2019 (Prot.Reg. n. 14352/A15000 del 07/03/2019), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo Statuto e della conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 42.986,22, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- successivamente il Presidente dell'IPAB, a seguito di approfondimenti istruttori condotti con il competente Settore regionale, ha inviato, a parziale rettifica ed integrazione della suddetta istanza, la nota del 09/06/2022 (Prot. reg. n. 22144/A1421A del 10/06/2022), la modifica del valore medio della produzione in riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, che, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 58.778,91 e ha trasmesso la deliberazione n.5 del 03/06/2022 ad oggetto "Trasformazione della Banda musicale in personalità giuridica di diritto privato nella forma di Associazione (ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. n.12/2017). Approvazione Statuto ed inventario Beni", con la quale procedeva a riapprovare un nuovo testo statutario ed un nuovo inventario dei beni mobili (in quanto l'Ipab non risulta in possesso di beni immobili), di proprietà dell'IPAB e con la quale variava la denominazione dell'Ente in "Banda musicale Adriano - Bersone – Masenti";

- l'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli regionali n. 14352/A15000 del 07/03/2019 e n.22144/A1421A del 10/06/2022, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione di attività agli atti, eroga formazione continua ai membri della Banda musicale (una ventina), partecipa a numerosi eventi, propone corsi gratuiti di orientamento musicale e di strumentazione per i giovani;

Vista la nota di questo Settore, prot. n.16241/A1421A del 29/04/2022, con la quale il Comune di Ceva veniva informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB;

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Ceva non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né sono state manifestate esigenze istruttorie; ragione per la quale si è ritenuto di prescindere dalla consultazione stessa;

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Associazione;

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " il D.P.R. n. 9 del 1972;
- " il D.P.R. n. 616 del 1977;
- " il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

- " la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- " la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 e s.m.i;
- " il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- " la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- " la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- " la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- " la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- " la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- " la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- " il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- " l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

DETERMINA

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l' idoneità all' iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Associazione "Banda musicale Adriano - Bersone – Masenti" con sede nel Comune di Ceva (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo Statuto proposto, composto di n. 22 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall' iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente è incaricato di curare l' espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell' ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

STATUTO

BANDA MUSICALE

ADRIANO-BERSONE-MASENTI

Capo I: *Origine, Scopo, Patrimonio*

Art. 1 *Origine*

L'Associazione BANDA MUSICALE ADRIANO-BERSONE.MASENTI, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dal testamento olografo del benemerito cevano signor Bersone Giuseppe fu Antonio in data 02/01/1916 e fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 10 maggio 1923.

L'Associazione ha sede in Ceva (CN.) via XX Settembre n. 13.

Art. 2 *Scopo*

L'Associazione BANDA MUSICALE ADRIANO-BERSONE-MASENTI è dotata di piena autonomia statutaria, amministrativa e gestionale.

L'Associazione BANDA MUSICALE ADRIANO-BERSONE-MASENTI - esclusa ogni finalità di lucro - ha per scopo la divulgazione, la valorizzazione, la riscoperta, la preservazione, lo studio e l'istruzione della cultura musicale in genere, con particolare attenzione a quella bandistica. Si prefigge inoltre di dare assistenza finanziaria e morale a musicisti indigenti e bisognosi residenti nel Comune di Ceva ovvero nei paesi limitrofi, che abbiano prestato la loro opera a favore della Banda Musicale, così come l'assistenza ed il sostegno a quelle persone, in particolare giovani, che dimostrando interesse per la musica, non abbiano mezzi e possibilità per frequentare corsi, scuole e studi musicali.

A tal fine l'Associazione potrà:

- gestire ed amministrare Corpi Bandistici.
- promuovere, incentivare, favorire la formazione e la preservazione di Corpi Bandistici.
- raccogliere, conservare e valorizzare spartiti, documenti, atti, pubblicazioni e materiale riguardante il patrimonio musicale del nostro Paese.
- promuovere studi e ricerche anche mediante convegni, seminari, incontri, conferenze, pubblicazioni, esposizioni ed altra iniziativa conforme allo scopo.
- istituire, assegnare e concedere borse di studio, contributi e sovvenzioni a persone, in particolare giovani, che dimostrino particolare interesse, dedizione, impegno e capacità nello studio e nell'apprendimento dell'educazione musicale.
- istituire e promuovere corsi di educazione musicale e di insegnamento di elementi di tecnica della strumentazione. Provvedere anche direttamente all'insegnamento di tali discipline.
- promuovere e partecipare ad Enti, ad Istituzioni, ad Associazioni aventi scopi simili o complementari; collaborare con gli stessi anche mediante accordi e convenzioni.
- acquistare, condurre, gestire, conservare e migliorare mobili ed immobili di interesse culturale e storico o altrimenti utili ai propri fini istituzionali.

- compiere quant'altro necessario per il raggiungimento degli scopi e dei fini istituzionali.

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio l'Associazione potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo ed assistenziale, sempre senza scopo di lucro.

Art. 3 ***Patrimonio***

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone del seguente patrimonio:

- un fondo di dotazione indisponibile costituito da beni mobili costituiti da una partita vincolata dell'importo di € 15.000,00.
- del patrimonio disponibile : L'Associazione possiede i beni mobili (strumenti musicali, attrezzature, ecc...), così come emergenti da specifico inventario.

Il patrimonio della Associazione potrà inoltre essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4 ***Mezzi finanziari***

Per l'adempimento dei propri scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote degli associati;
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- ogni eventuale contributo, donazione, lascito da parte di Soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPO II ***Amministrazione dell'Associazione***

Art. 5 ***Organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice presidente

Art. 6 ***Assemblea dei Soci***

I Soci:

- a) Sono soci di diritto tutti i musicisti che prestano gratuitamente la loro opera in favore della Banda Musicale Adriano-Bersone-Masenti.

- b) Sono soci tutti coloro che ne fanno richiesta, purché abbiano compiuto la maggiore età e sono accolti con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Ai Soci è richiesto di collaborare al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione. Ai Soci è richiesto il versamento di una quota annuale.

Viene meno la qualifica e la condizione di socio nei seguenti casi:

- per decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale o quando non si interviene, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per le dimissioni volontarie;
- per decesso.
- per esclusione conseguente a comportamenti in contrasto con gli scopi statutari dell'Associazione, da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Tutti coloro che sono considerati soci vengono iscritti nell'apposito Libro dei Soci.

Art. 7

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio di Amministrazione;
- determinazione dell'ammontare delle quote associative sulla base di indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera, in seduta straordinaria, le modifiche di statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
- delibera sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili, valori mobiliari e beni di valore storico e artistico;
- delibera la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità indicate nell'art. 21 del presente Statuto.
- ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

Le competenze dell'Assemblea dei soci non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo pubblicazione di avviso in bacheca ovvero mediante avviso da recapitarsi agli associati mediante lettera, posta elettronica, od altro mezzo di comunicazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea. Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta.
L'Assemblea elegge di volta in volta al suo interno il proprio Presidente.

Art. 9

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza di voti e compresenza di almeno la metà degli associati, sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

Sono ammesse le deleghe: ciascun socio non può essere portatore più di due deleghe.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 10

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Associazione BANDA MUSICALE ADRIANO-BERSONE-MASENTI, è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di n. 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Elezione consiglieri da parte dell'Assemblea

Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dall'articolo 9.

Qualora nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i membri previsti dall'articolo 10 si procederà ad ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 12

Decadenza dei consiglieri

Decadono dalla carica di Consigliere coloro che:

- sono dimissionari;
- sono assenti dalle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
- hanno perso la qualifica di socio.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal socio che nelle sue ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 13

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo di avviso idoneo ad assicurare il ricevimento del medesimo da recapitarsi ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a 1 (un) giorno. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta.

Art. 14

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- attua e persegue gli scopi statutari per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, così come deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni;
- propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo statuto;
- provvede a stipulare e disciplinare rapporti di collaborazione con terzi;
- delibera la stipula di convenzioni con Istituti ed Enti;
- delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea;
- delibera in ordine alla quantificazione delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 16

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Referente contabile, quest'ultimo nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede dell'Associazione stessa, unitamente al libro verbali dell'Assemblea.

Art. 17

Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 18

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione e in particolare:

- convoca l'Assemblea dei Soci e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
 - rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
 - firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio e coadiuvato dal Segretario/Referente contabile, cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.
- In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il Vice Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.

Art. 19

Il Segretario/Referente contabile

Il Segretario/Referente contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Il Segretario/Referente contabile è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Associazione. Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Segretario/Referente contabile è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Il Segretario/Referente contabile collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Capo III

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 20

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dei Soci approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 21

Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'assemblea straordinaria dei Soci. La deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio di Amministrazione legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.

In caso di scioglimento approvato, l'eventuale patrimonio dell'Associazione, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto ad associazione o fondazione con personalità giuridica e senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Ceva o al Comune di Ceva, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo con indirizzo musicale o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, l'Assemblea potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 22

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.